

# Approvato il modello di Certificazione Unica 2026

Con il provv. n. 15707 del 15 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della **Certificazione Unica 2026**, relativa al periodo d'imposta 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

In generale, la CU 2026 dovrà essere trasmessa dai sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate entro il **16 marzo 2026**; entro lo stesso termine la CU deve essere consegnata al contribuente.

Cambia invece il termine per le CU relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni. L'art. 4 comma 1 del DLgs. 81/2025 ha fissato infatti al **30 aprile 2026** il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente:

- redditi che derivano da prestazioni di **lavoro autonomo** rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- ovvero provvigioni per le **prestazioni non occasionali** inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Rimane invece al **31 ottobre 2026** (che cadendo di sabato slitta però al 2 novembre) il termine per l'invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La principale novità è quella derivante dall'introduzione delle misure per la riduzione del cuneo fiscale a decorrere dal 2025. Si ricorda che l'art. 1 commi 4 – 9 della L. 207/2024 riconosce ai lavoratori titolari di redditi di **lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni) un bonus in caso di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (non imponibile e non soggetto a

contribuzione INPS) o un'ulteriore detrazione d'imposta in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del **7,1%**, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro, **5,3%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro, ovvero del **4,8%**, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e fino a 20.000 euro.

L'ulteriore detrazione (da rapportare al periodo di lavoro) spetta per un importo pari a **1.000 euro**, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, o al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Nel caso di spettanza del bonus o dell'ulteriore detrazione deve essere compilata la **nuova sezione** "Somma che non concorre alla formazione del reddito". In tale sezione vanno indicati:

– la tipologia di reddito nel punto 718, l'**importo del reddito** di lavoro dipendente nel punto 719 e l'importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico (al lordo della franchigia) nel punto 720;

- i **giorni di lavoro** dipendente nel punto 721;
- data di **inizio** e di **fine** del rapporto di lavoro nei punti 722 e 723;
- nel punto 724, il codice 1 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto ed erogato (in tutto o in parte) il bonus ovvero il codice 2 se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto il bonus al dipendente o l'ha riconosciuto ma non l'ha erogato neanche in parte;
- l'importo del **bonus erogato**, nel punto 725;
- l'importo del bonus che il sostituto d'imposta ha

riconosciuto ma **non ha erogato** al dipendente, nel punto 726;

- il bonus eventualmente **recuperato** entro le operazioni di conguaglio, nel punto 727, ovvero se il recupero avviene a rate occorre riportare nel punto 728 l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.

L'importo dell'ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti dovrà invece essere indicato nella sezione **"Detrazioni e crediti"**, nel punto 368.

Lato **fringe benefit**, vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di **non imponibilità** prevista per il triennio 2025, 2026 e 2027 dall'art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024, vale a dire 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme relative alle **utenze domestiche** e alle spese per la **locazione** o gli **interessi sul mutuo** relativamente all'abitazione principale.

Viene invece introdotto il nuovo punto 476, dove va indicato l'importo del **rimborso** riconosciuto dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai **neoassunti** a tempo indeterminato nel 2025, per il quale l'art. 1 commi 386-389 della L. 207/2024 ha previsto la non concorrenza al reddito di tali rimborsi per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro (distante più di 100 chilometri dal Comune di residenza precedente) e avere un reddito da **lavoro dipendente** non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente alla data di assunzione.

(MF/ms)